



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2018

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del decreto-legge di cui si richiede la conversione detta norme in ordine alla disciplina delle controversie derivanti dai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

In particolare il comma 1 prevede che le medesime controversie siano soggette al rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e siano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (articolo 133 del medesimo codice) nonché alla competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio, sede di Roma (articolo 135 del medesimo codice), attraverso la novellazione dei rispettivi articoli del suddetto codice del processo amministrativo.

Nell'ambito della giurisdizione amministrativa viene poi previsto un rito accelerato, al fine di consentire la celere definizione delle controversie e l'avvio dei campionati professionistici, ai quali è limitato l'intervento. In tale ottica, oltre all'applicazione del rito accelerato già previsto per l'affidamento dei contratti pubblici, si è introdotto un particolare regime processuale, avente ad oggetto i decreti cautelari eventualmente adottati in corso di causa. Considerato infatti che la vigente disciplina non ne consente l'immediata impugnazione e valutato che, nelle more della definizione delle udienze in camera di consiglio dirette alla conferma o revoca dei provvedimenti adottati *inaudita altera parte*, si possono realizzare pregiudizi irreversibili in vista dell'avvio delle stagioni agonistiche, si è previsto un autonomo re-

gime impugnatorio. Lo stesso, limitato ai decreti di accoglimento, prevede il ricorso al Consiglio di Stato, che può decidere l'impugnazione, se la ritiene fondata, nell'arco di tempo intercorrente fra l'adozione del decreto e la sua conferma in sede collegiale da parte del tribunale, la cui competenza all'adozione dell'ordinanza cautelare non viene in alcun modo pregiudicata.

Il comma 2 prevede che il CONI possa avvalersi anche del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il comma 3 interviene a coordinare le disposizioni già introdotte dal comma 1 con la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, novellandone il testo che viene altresì integrato individuando, sempre per le sole controversie inerenti le ammissioni ed esclusioni ai campionati, un nuovo schema di riparto fra giustizia sportiva e giustizia statale.

Si prevede innanzi tutto che siano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Viene però fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI, e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legisla-

tivo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo della novella che viene inserita, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato, decorso il quale i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale.

Il comma 4 dispone che il CONI e le Federazioni sportive debbano conseguentemente adeguare i propri statuti ai nuovi principi stabiliti dall'articolo qui illustrato. Conformemente alla natura processuale delle disposizioni precedenti si prevede che le stesse si applichino anche alle controversie già in atto.

Queste ultime, ove concernano i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere comunque proposte dinanzi al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le decadenze intervenute, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione presenta carattere ordinamentale e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma non prevede pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato :



24 OTT. 2018



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018^().*

Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa, nonché della difesa del Comitato olimpico nazionale italiano davanti alla giurisdizione amministrativa, anche in relazione all'esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l'ammissione od esclusione dalle competizioni o dai campionati delle società o associazioni sportive professionistiche, con immediato effetto per il regolare svolgimento dei campionati in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole «servizi e forniture,» sono inserite le seguenti: «nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o

^(*) Si veda altresì l'Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2018.

associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera *z-sexies*) è aggiunta la seguente: «*z-septies*) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera *q-quinquies*) è aggiunta la seguente: «*q-sexies*) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

d) all'articolo 62, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3-bis*. Nelle controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera *z-septies*), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai sensi dell'articolo 56, finché efficaci ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nonché contro quelli di cui all'articolo 61, finché efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è ammesso l'appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l'esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5.».

2. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si può avvalere del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha

per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

4. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dal presente articolo. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso. Le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2018.

MATTARELLA

CONTE

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

